



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2025/0000012
Prot. RM/2025/0003607
del 29/04/2025

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 12 - D.G.R. Lazio n. 864/2014: conclusione positiva del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del citato D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., con la Determinazione Regione Lazio n. G05282 del 30.04.2015, relativa all'esercizio dell'impianto mobile costituito da un "Trituratore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW-3060, serie 726, numero telaio W09306325D2D38726" e da un "Vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello SM-720 Profi, serie 106, telaio n. W09721224E2D38106" per lo svolgimento di campagne di attività di gestione R12-R13 di rifiuti urbani non differenziati cod. EER 200301 - Società AMA S.p.A.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con

Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare:
 - 1) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - 2) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - 3) l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - 4) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - 5) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale "*... Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica...*";

l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il "*...Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...*".

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" (di seguito Ufficio di supporto al Commissario), e ss.mm.ii.

Visti

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*";

la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd "Direttiva Macchine";

Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);

Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”*;

il Decreto Direttoriale MASE del 28 giugno 2023, n. 309 recante *“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività*;

la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative*”;

il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”*;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”*;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *“Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”*;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante *“Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”*;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *“Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006”*.

Premesso che

l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti dispone, al comma 12, che *"l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa..."*;

l'impianto mobile della Società AMA S.p.A. è in esercizio in forza dell'autorizzazione, rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione n. G05282 del 30.04.2015 recante *"Autorizzazione in via definitiva a favore della Società "AMA S.p.A.", con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87, all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 - Impianto mobile costituito da trituratore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW 3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09306325D2D38726 e da un vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello SM 720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09721224E2D38106. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15"*;

la Società AMA S.p.A., con nota atti prot. RM6170 del 31.10.2024, ha trasmesso la domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione n. G05282 del 30.04.2015 all'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura per lo svolgimento di campagne di attività di recupero R12 *" Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 e R13 "*e R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12"*, di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di rifiuti non pericolosi;

che alla suddetta istanza è allegata la seguente documentazione, riportata in allegato:

Allegato 0.0 Annullamento marca da bollo

Allegato 0.1 Dichiarazione rispetto delle norme di cui al DPR 459/96

Allegato 0.2 Certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

Allegato 1.1 Conferimento di procura per delega di funzioni (Rep. 10846 – Racc. 5132)

Allegato 1.2 Documento di identità

Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Allegato 2.1 Dichiarazione di conformità CE dei macchinari

Allegato 3 Relazione tecnica

Allegato 4 Organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto

Allegato 5.1 Pianta e prospetti del trituratore

Allegato 5.2 Pianta e prospetti della vagliatrice

Allegato 5.3 Configurazione tipo "in linea"

Allegato 5.4 Configurazione tipo "a L"

Allegato 6 Attestazione versamento della tariffa istruttoria

Allegato 7 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia

Allegato 7.1 Determinazione Regione Lazio n. G05282 del 30.04.2015

con nota prot. RM7145 del 02.12.2024, è stata richiesta documentazione integrativa;

la Società AMA S.p.A., con nota acquisita agli atti al prot. RM/2024/7637 del 17.12.2024, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste, specificando l'intenzione di introdurre l'operazione preliminare di recupero dei rifiuti R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12"* in aggiunta alla operazione R12 *"Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 e R13"*, già autorizzata con il menzionato atto regionale;

alla suddetta nota integrativa è allegata la seguente documentazione, riportata in allegato:

- 2) AMA_TVM - RT01-RELAZIONE TECNICA;
- 3) AMA_TVM - T01_PIANTA E PROSPETTI TRITURATORE DOPPSTADT DW-3060;
- 4) AMA_TVM - T02-PIANTA E PROSPETTI VAGLIO DOPPSTADT SM-720;
- 5) AMA_TVM - T03-SCHEMA DI INSTALLAZIONE - CONFIGURAZIONE "IN LINEA";
- 6) AMA_TVM - T04-SCHEMA DI INSTALLAZIONE - CONFIGURAZIONE "A L";
- 7) AMA_TVM - T05_PLANIMETRIA AREE DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO (TIPOLOGICI);
- 8) Ricevuta Pagamento diritti di istruttoria;

con nota prot. RM386 del 17.01.2025, è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. a), L. 241/1990 e ss.mm.ii., richiedendo ad ARPA Lazio il parere ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. Lazio 864/2014

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio Provinciale di Roma - Unità Controlli di Roma 01, con nota prot 0008330.U del 06.02.2025, acquisita agli atti al prot. RM1077 di pari data, ha trasmesso il parere, come in parte di seguito riportato:

“Considerazioni preliminari

Con riferimento alle caratteristiche della proposta progettuale di cui alla presente istanza, si segnala a codesta AC che la capacità di trattamento dell'impianto da autorizzarsi, pari a 300 t/giorno, è superiore alla soglia della categoria IPPC di cui al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII al D.Lgs. n. 152/2006:

“... recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

Si rinvia pertanto la suddetta questione a codesta AC, ai fini della identificazione del corretto regime autorizzatorio da applicarsi.

[...]

Gestione dei rifiuti

Con riferimento alle emissioni in atmosfera, si evidenzia a codesta AC che le emissioni più rilevanti correlate all'esercizio di impianti di trattamento meccanico di rifiuti urbani indifferenziati, sono costituite dalle emissioni di polveri, composti organici volatili e odori.

Da quanto noto alla scrivente Agenzia, le campagne di attività svolte tramite l'impianto mobile in oggetto, presso il X Municipio della Città di Roma, in Via dei Romagnoli, sono state oggetto di segnalazioni di miasmi.

Nella Relazione tecnica, al paragrafo 14.1, è specificato che, anche in funzione delle caratteristiche del sito scelto per ciascuna campagna, saranno messe in atto tutte le soluzioni tecnicamente disponibili, privilegiando in primo luogo l'installazione dell'impianto mobile in parola all'interno di strutture chiuse e/o adottando accorgimenti quali, ad esempio, la delimitazione dell'area con dispositivi frangivento, per limitare il trasporto eolico. Sono anche elencate ulteriori misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni, quali la limitazione dell'altezza di caduta dei rifiuti in trattamento, la pulizia periodica delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti, di nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori, la copertura dei cassoni impiegati per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto, la riduzione al minimo dei tempi di permanenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio.

In relazione alle emissioni odorigene nella Relazione è specificato che potranno essere attivate campagne periodiche di misurazione dei livelli di concentrazione in corrispondenza delle aree di lavoro dell'impianto, dei punti di accesso all'area di impianto (portoni, nel caso di capannoni adibiti al ricovero delle attrezzature) e di altri punti sensibili (in presenza di uffici o zone ad elevata densità di lavoratori).

A tal riguardo si evidenzia che nel caso di impianti di trattamento meccanico di rifiuti urbani indifferenziati, le tecniche per ridurre le emissioni di polveri, composti organici volatili e odori in atmosfera prevedono il contenimento, la raccolta e il trattamento delle emissioni diffuse che si possono originare nelle fasi di deposito, di trattamento e movimentazione dei rifiuti.

In particolare, è tipicamente previsto che il deposito dei rifiuti, il trattamento e la loro movimentazione siano svolti in edifici e/o apparecchiature al chiuso, mantenendo una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso e che le emissioni siano raccolte ed inviate a un adeguato sistema di abbattimento mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione, tale da garantire il rispetto di opportuni valori limite di emissione, da verificare tramite specifico monitoraggio.

In aggiunta al contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni, è altresì opportuno prevedere misure più generali di prevenzione o riduzione, pure citate dalla Società, quali ridurre al minimo i tempi di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti odorigeni, la bagnatura, la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti, incluse le aree di deposito, dei nastri trasportatori, di apparecchiature e contenitori, l'utilizzo di barriere.

Con particolare riferimento agli impatti odorigeni, si evidenzia a codesta A.C. che secondo quanto indicato negli Indirizzi per l'applicazione dell'art 272 bis del D. Lgs. 152/06 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività di cui al Decreto MASE n. 309 del 28/06/2023, nei procedimenti autorizzatori degli stabilimenti esistenti, in caso di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene oppure in presenza di pregresse segnalazioni, è da prevedersi un approfondimento in merito all'impatto odorigeno, di tipo procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa, che consentano all'autorità competente di verificare che possa essere ottenuto il rispetto dei valori di accettabilità delle emissioni odorigene o, nel caso di procedure istruttorie semplificate, che l'odore non possa ragionevolmente impattare, in maniera significativa, sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e non ne pregiudichi l'utilizzo (anche in accordo con gli strumenti di pianificazione territoriale). In tale contesto, si ritiene che l'elaborazione di uno studio di impatto olfattivo, secondo i requisiti di cui all'Allegato A.1 del citato Decreto, possa restituire dati attendibili in termini di valori di concentrazione di odore sul territorio circostante il sito deputato allo svolgimento della singola campagna di attività, in particolare sui recettori sensibili da individuare nell'intorno dell'impianto, consentendo di conseguenza una valutazione congrua degli impatti dovuti alle emissioni odorigene prodotte dall'impianto, al fine di valutare l'efficacia delle tecniche di minimizzazione dell'impatto olfattivo applicate.

Quanto sopra per le valutazioni di codesta AC.

Con riferimento alle emissioni che possano interessare il suolo e le acque superficiali e sotterranee si evidenzia che nella Relazione tecnica è specificato che i colaticci derivanti dalle fasi di deposito e trattamento dei rifiuti saranno raccolti e collettati in serbatoi a tenuta, per essere successivamente avviati ad impianti di trattamento finale. Nella Relazione tecnica non sono fornite informazioni specifiche circa la gestione delle acque meteoriche incidenti sulle aree esterne.

In relazione alle dotazioni tecniche utili al collettamento, come specificato al paragrafo 14.2 della Relazione tecnica, si privilegerà in primo luogo l'installazione dell'impianto mobile in parola all'interno di strutture chiuse già dotate di reti di raccolta e collettamento dei reflui, minimizzando anche i quantitativi dei reflui prodotti, dovuti al contributo di eventuali precipitazioni meteoriche. Al paragrafo 14.3 della Relazione è specificato che l'impianto mobile sarà preferenzialmente disposto su una pavimentazione impermeabile, dotata di dispositivi di raccolta delle acque (siano esse di processo, di dilavamento meteorico, etc.).

Al riguardo, come già evidenziato in relazione alle emissioni in atmosfera, si evidenzia che le zone di deposito e di trattamento dei rifiuti devono essere dotate di copertura per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate, nonché di pavimentazione impermeabile e attrezzata con adeguate infrastrutture di drenaggio di eventuali colaticci da rifiuto.

In aggiunta a quanto sopra, qualora presso le aree esterne siano effettuate le attività definite al c.3 dell'art. 30 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque di cui alla Deliberazione consiliare n. 18/2018 lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., occorre prevedere il collettamento e l'adeguata gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali, secondo quanto previsto nel medesimo articolo.

Considerato che

ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. "L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda"; all'art. 5 comma 1 lett. l-quater) del citato Decreto viene definita installazione "l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda...". Pertanto, non si ritiene necessaria l'autorizzazione integrata ambientale al caso di specie in quanto trattasi del rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 208 comma 15 di un impianto mobile;

ai sensi dell'art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. "le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti"; all'art. 268 comma 1 lett. h) del citato Decreto viene definito "stabilimento: il complesso unitario e stabile [...] Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività". Pertanto, non si ritiene di poter prevedere "un approfondimento in merito all'impatto odorigeno, di tipo procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa" poiché la disposizione in oggetto è relativa al rinnovo dell'autorizzazione di un impianto mobile. Si rileva, inoltre, che le campagne per la gestione di rifiuti urbani di durata superiore a 30 giorni sono sottoposte

a Verifica di Assoggettabilità di Impatto Ambientale, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato IV, Parte II.

Considerato, altresì, che

l'impianto mobile è di proprietà della Società AMA S.p.A.;

la Società AMA S.p.A., rispetto all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto rilasciata con Determinazione della Regione Lazio n. G05282 del 30.04.2015, ha rinunciato ad alcuni codici EER ed ha richiesto il rinnovo per la gestione di rifiuti codificati con il solo EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati" nonché l'introduzione dell'operazione R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" in aggiunta alla operazione già autorizzata R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 e R13".

Atteso che

tutte le informazioni tecniche relative all'impianto ed al relativo processo di gestione dei rifiuti sono contenute negli elaborati allegati alla nota agli atti con prot. RM/2024/7637 del 17.12.2024, la cui relazione tecnica denominata "AMA_TVM - RT01-RELAZIONE TECNICA" sostituisce integralmente il documento denominato "Relazione Tecnica" allegata alla nota RM/2024/6170;

che le specifiche tecniche dell'impianto mobile, sono così riassunte:

l'impianto mobile di tritovagliatura per rifiuti solidi urbani è finalizzato allo svolgimento di campagne di attività di recupero operazioni "R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" e "R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" di cui all'allegato C della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di rifiuti urbani non differenziati codificati con EER200301;

l'impianto mobile è costituito da due gruppi modulari, posti in serie di seguito descritti:

- trituratore del costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW-3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, con telaio n. W09306325D2D38726;
- vaglio a tamburo rotante del costruttore DOPPSTADT, modello SM-720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, con telaio n. W09721224E2D38106;

nelle configurazioni "tipiche" il sistema di tritovagliatura può essere installato secondo due differenti configurazioni:

- Schema "In linea", con il trituratore montato con il vaglio, a formare uno sviluppo "rettilineo";
- Schema "a L", con il trituratore montato perpendicolarmente al vaglio;

le attività di recupero dei rifiuti prevedono le seguenti fasi operative:

- Messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso all'interno di un'area dedicata, in grado di garantire un polmone di carico della durata di 48 ore (quantitativo massimo in stoccaggio istantaneo pari a 600 t);
- preselezione meccanica (R12) al fine di separare, dal flusso da avviare a trattamento, quelle frazioni estranee non triturabili (quali ad es. ingombranti, pneumatici fuori uso-PFU, etc.);
- triturazione/frantumazione (R12) dei rifiuti a trattamento;
- deferrizzazione e separazione dei metalli ferrosi (R12) dal flusso di rifiuti triturati;
- vagliatura (R12) dei rifiuti triturati e separazione in due flussi separati da inviare a destinazione finale, costituiti da sovrvallo e sottovaglio;
- deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal processo di tritovagliatura (codici EER 191202 e 191212, sia per il sovrvallo, sia per il sottovaglio), in attesa del raggiungimento delle quantità ottimali per il conferimento ad impianti esterni di recupero/smaltimento;

ha le seguenti caratteristiche:

- potenzialità giornaliera effettiva: 300 ton/giorno
- potenzialità annua effettiva: 30.000 ton/anno

sia i macchinari adibiti alla frantumazione, sia quelli per la vagliatura costituenti l'impianto mobile sono provvisti di "Dichiarazione di conformità", rilasciate, rispettivamente, in data 04.11.2013 e in data 22.04.2014 e sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva Macchine CE (2006/42/CE) e della Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE).

Rilevato che

l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, ai sensi dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

le campagne per la gestione di rifiuti urbani di durata superiore a 30 giorni sono sottoposte a Verifica di Assoggettabilità di Impatto Ambientale, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato IV, Parte II.

Rilevata, altresì,

l'eshaustività delle informazioni e delle indicazioni fornite nella documentazione acquisita agli atti con prot. RM6170 del 31.10.2024 e con prot. RM7637 del 17.12.2024.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata

DISPONE

- A) di rinnovare, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alla Società AMA S.p.A., con sede legale in via Calderon de la Barca 87, Roma, C.F. 05445891004, l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con Determinazione G05282 del 30.04.2015, relativa all'esercizio dell'impianto mobile di recupero dei rifiuti costituito da "tritratore - costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW-3060, serie 726, telaio n. W09306325D2D38726 e da un vaglio a tamburo rotante - costruttore DOPPSTADT, modello SM-720 Profi, serie 106, telaio n. W09721224E2D38106";
- B) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la validità del presente provvedimento di rinnovo è di anni dieci dalla data di scadenza della suddetta autorizzazione regionale, posta al 30.04.2025, e che la stessa è ulteriormente rinnovabile, su richiesta dell'interessato, ai sensi del medesimo articolo;
- C) di specificare che, rispetto alla autorizzazione regionale di cui alla lettera A., la Società AMA S.p.A. è autorizzata alla gestione del solo codice di rifiuto EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati";
- D) di autorizzare la Società AMA S.p.A. all'utilizzo dell'impianto mobile di cui alla lettera A) mediante l'operazione di recupero di rifiuti R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" in aggiunta all'operazione R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 e R13" già autorizzata con l'atto regionale di cui sopra;
- E) di specificare che i quantitativi massimi di rifiuti da trattare sono pari a 300t/giorno (30.000 ton/anno);
- F) di specificare che l'autorizzazione di cui alla lettera A) è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata alla nota acquisita agli atti con prot. RM/2024/6170 del 31.10.2024, come successivamente modificata ed integrata con la documentazione tecnica acquisita agli atti con prot. RM/2024/7637 del 17.12.2024, allegate come parte integrante del presente atto;
- G) che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata alla lettera F), alle prescrizioni di cui alla Determinazione della Regione Lazio G05282 del 30.04.2025, relativa all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile in argomento, nonché alle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
 - 1. le campagne di recupero dei rifiuti a mezzo impianto mobile dovranno essere svolte esclusivamente dalla Società AMA S.p.A.;
 - 2. l'impianto mobile potrà essere messo in esercizio esclusivamente previa comunicazione, da parte della Società AMA S.p.A. delle singole campagne di attività ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, nel rispetto delle norme e degli indirizzi previsti dalle regioni ove si svolgerà la medesima campagna;
 - 3. la Società AMA S.p.A. dovrà rispettare, dal punto di vista amministrativo che tecnico, quanto regolamentato dalle regioni ove la medesima campagna di attività sarà svolta;

4. si dovrà verificare, prima della messa in esercizio, la necessità della verifica di assoggettabilità a VIA delle singole campagne, ai sensi delle vigenti norme in materia; nel caso specifico, trattandosi di rifiuti urbani, nei casi di campagne di durata superiore a 30 giorni;
 5. durante i periodi di inutilizzo, i macchinari stazioneranno all'interno di uno dei siti aziendali della Società AMA S.p.A. ubicati nel territorio di Roma Capitale, come dichiarato dalla medesima Società nella documentazione agli atti, per cui dovrà essere comunicato, al termine di ogni campagna, in caso di inutilizzo dell'impianto mobile, il sito di stazionamento dello stesso;
 6. presso l'impianto potranno essere trattati esclusivamente rifiuti urbani non differenziati codificati con EER 200301;
 7. i rifiuti di scarto prodotti dall'impianto mobile nella fase di esercizio dovranno essere gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e in particolare:
 - essere inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; il gestore ha, pertanto, l'obbligo di accertare sempre che i terzi ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - rispettare quanto previsto per "il deposito temporaneo dei rifiuti" dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 8. per ogni singola campagna di recupero, dovrà privilegiarsi l'installazione dell'impianto mobile all'interno di strutture chiuse, poste in depressione, e dotate di sistema di trattamento aria e di abbattimento delle emissioni gassose nonché di reti di raccolta e collettamento dei reflui prodotti;
 9. nel caso in cui l'installazione dell'impianto mobile non avvenga in strutture chiuse, le aree di deposito e di trattamento dei rifiuti dovranno:
 - avere superficie impermeabile e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da consentire la raccolta dei reflui;
 - essere dotate di copertura per evitare il contatto con l'acqua piovana;
 10. in fase di esercizio dell'impianto, che dovrà essere messo in funzione esclusivamente in orario diurno (6.00-22.00) e nel rispetto degli orari eventualmente previsti dai regolamenti in materia di Igiene e di Polizia Urbana, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di impatto acustico, anche con l'ottenimento di eventuale deroga da richiedere al comune competente;
 11. i lavoratori devono essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente in relazione all'esposizione a tutti i rischi presenti nell'attività di cui trattasi (rumore, polverosità, movimentazione carichi, cernita manuale etc..) e deve essere prevista una formazione specifica al loro utilizzo;
 12. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienici sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 13. deve essere presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto mobile;
 14. per lo svolgimento delle campagne di attività la Società AMA S.p.A. deve prestare le garanzie finanziarie previste dalle vigenti norme di settore;
 15. la presente autorizzazione non esonera la Società AMA S.p.A. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- H) di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo.
- I) di notificare la presente Disposizione, con la documentazione allegata a supporto, alla Società AMA S.p.A..

I documenti e gli atti del procedimento relativi al presente provvedimento sono tutti consultabili presso l'Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Direzione 2 Programmazione e Gestione dei Rifiuti a Roma.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissario.gov.it/giubileo2025>

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., recante il "Codice del Processo Amministrativo" e del D.P.R. 1199/1971 e ss.mm.ii.

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025
Prof. Roberto Gualtieri